



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Disegni di Legge

DDL N. 653 DEL 29 NOVEMBRE 2019 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Misure per il contrasto e la prevenzione
del fenomeno della ludopatia

RIFERIMENTI

XVII Legislatura
Numero **653**
del **29.11.19**

ITER

Attuale

07 gen 2020 Assegnato per esame
Commissione SESTA

EMENDAMENTI

Nessuno

Storico

GRUPPO PARLAMENTARE

Onorevoli colleghi,

Ora Sicilia

le proporzioni allarmante della dipendenza patologica richiedono interventi atti a contenere e accrescere con il trascorrere del tempo quello attorno al quale è costato che intendo sottoporre all'Assemblea Regionale Siciliana, che secondo i dati in Italia, oltre un milione di persone sono coinvolte in questo fenomeno. All'interno di questa cornice, la fascia dei giovani tra i 15 e i 21 anni rappresenta un segmento anagrafico molto consistente, con una platea di cosiddetti ludopati, nella maggior parte dei casi, di fascia deboli: pertanto, i potenziali effetti nocivi del gioco, che innescano in molti casi dipendenza comparabile in tutto con l'individuo e gli stu-

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Genovese
Luigi (Ora
Sicilia).

tossicodipendenza, hanno alla solida ed incontestabile evidenza la costruzione di un percorso arginare la propagazione di minato la serenità di milioni migliaia di famiglie.

Il gioco d'azzardo patologico aspetti sociali e sanitari t ludopatia, sul versante medico inserita nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) ovvero in quell'insieme di prestazioni che il Servizio Sanitario deve obbligatoriamente garantire.

Il Decreto Legge 13 Sett Disposizioni urgenti per il Paese mediante un più alto salute, al punto 2, del infatti, che: Con la medesima 1 e nel rispetto degli equilibri pubblica, si provvede ad aumentare di assistenza con riferimento prevenzione, cura e riabilitazione affette da ludopatia, inter caratterizza i soggetti affetti vincita in denaro, dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

In Sicilia, come appare con frequenza sulle pagine di cronaca con costanza numerosi casi di da problemi economici connessi della nostra economia, che hanno gioco spinti dalla disperazione si accennava, in Sicilia, disoccupazione giovanile elevatissimi, sono gioco di Pertanto, la politica regionale il più possibile questi soggetti.

Pur in assenza di una calibrata sul gioco d'azzardo approvato nel 2013 una riforma afferma la legittimità degli membri a protezione dei giochi di alcuni principi cardine di come, ad esempio, la libertà di prestazione dei servizi (vedi del 2015 e le considerazioni del 2018 del Consiglio di Stato) contrastare i possibili effetti a livello sociale, tenuto conto della diffusione del gioco d'azzardo frodi (anche attraverso campagne di sensibilizzazione consumatori) oltre che svolgere criminalità.

Nel 2014 la Commissione ha affrontato il tema con una raccomandazione con cui ha stabilito i principi con cui sono invitati a osservare i consumatori, con particolare riferimento ai soggetti più deboli. Si sono fornite informazioni ai giocatori.

ARGOMENTI

• Sanità

ORGANO D'ESAME

6. Sesta
Commissione -
Servizi Sociali e
Sanitari

ALLEGATO

Nessuno

vanno incontro, di real
responsabile, di vietare ai
d'azzardo online, di creare
determinare l'identità e,
consumatore, con fissazione
messaggi periodici su vincite
ancora, di prevedere linee
assistenza ai giocatori, un'at
i dipendenti delle case d
informazione sui rischi legati

Il Governo Centrale, con
ha solo parzialmente tent
crescente fenomeno patologico,
funzionamento degli apparecc
verifica all'Agenzia delle Dog
una problematica assai grave
il legislatore non posson
coinvolge le stesse comunità
e vivono. Perdita di rispar
all'usura, rottura di legami f
sono gli effetti della dipende

Il presente disegno di le
alla valutazione, e si spera
le forze politiche present
regionale, ha, dunque, l'o
contrastare e prevenire il d
del gioco d'azzardo pa
contestualmente, ai soggetti
supporti normativi necessar
assistenza ed al loro recupero

DISEGNO DI LEGGE DI II

Art
Fina

1. La presente legge, nell'
spettanti alla Regione in mater
e di politiche sociali e nel ri
dell'Organizzazione mondiale de
della Commissione europea, det
prevenire e ridurre il rischio
d'azzardo patologico (GAP).

2. Per il raggiungimento del
comma 1 la Regione promuove
misurato, responsabile e
iniziative di partecipazione e
enti locali, istituzioni scolas
locali, associazioni antima
volontariato, associazioni fami
pubblici o privati non aventi
occupano di gioco d'azzardo pat

3. Al fine di salvaguardare
maggiormente vulnerabili della
legge detta, altresì, disposizi
terapeutico ed il recupero soci
da sindrome da GAP.

Art. 2. Definizio

1. Ai fini della presente legge d'azzardo patologico (GAP) la p livello internazionale dall' della Sanità (OMS).

Art. 3. Ambito di appli

1. Sono destinatari degli in legge le persone e le famiglie condizione, diagnosticata da pubblici e privati accreditati, resistere all'impulso di giocare compromette le relazioni p lavorative.

Art. 4 Localizzazione e autorizzazi

1. Per tutelare determinate maggiormente vulnerabili e per GAP, ai fini della presente legge collocazione di apparecchi per in locali che si trovino a una metri, misurati secondo la dist da aree sensibili, quali istit ordine e grado, luoghi di cu strutture residenziali o semir ambito sanitario o sociosanitar per categorie protette, luoghi e oratori.

2. L'esercizio delle sale da svolto anche in porzioni dei lo sono soggetti all'autorizzazione territorialmente competente.

3. L'autorizzazione viene con ne può essere chiesto il rinnovo le autorizzazioni esistenti il decorre dalla data di entrata i legge.

4. I comuni adottano apposito nel raggio di 500 metri dalle s tutto o in parte adibiti al gio anni di durata delle autorizzaz esercizi adibiti a compro oro , attività assimilabili.

5. All'esterno dei locali è v pubblicitaria relativa all'aper sale da gioco. Le insegne di dovranno essere non illuminate.

Art. 5 Obblighi dei gestori de

1. I gestori delle sale da esporre all'ingresso e all'interno il materiale informativo, presso le Sanitarie Locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al territorio di servizi di assistenza privata sociale dedicati.

Art. 6 Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione degli obblighi contenuti nella presente legge amministrativa pecuniaria di un importo fino ad un massimo di euro 5.000,00.

Art. 7. Marchio regionale

1. E' istituito presso l'Assemblea regionale, delle politiche sociali, il marchio regionale Slot free-RS.

2. Il marchio è rilasciato ai titolari di esercizi commerciali privati e di altri luoghi di intrattenimento, che svolgono il proprio esercizio le apparecchiature d'azzardo.

3. La Giunta regionale, con il previo parere della competente commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana, determina le caratteristiche ideografiche della concessione in uso del marchio, la sospensione, decadenza e revoca dello stesso.

Art. 8 Incentivi dei comuni

1. I comuni prevedono forme agevolazioni sui tributi di proprietà per i titolari di esercizi Slot free-RS e per i titolari di altri luoghi deputati al gioco, che scelgono di non installare o di non utilizzare le apparecchiature d'azzardo.

Art. 9. Formazione del personale operaio

1. La Regione, i comuni, le associazioni di categoria, e le associazioni di categoria, delle sale da gioco, promuovono la formazione del personale operante nelle sale da gioco alla prevenzione degli eccessi di gioco, il medesimo personale formato, la Regione, i comuni, le associazioni di categoria, verificano che permettano una

rischio di dipendenza da GAP.

Art. 10
Piano integrato socio-sanitario
prevenzione e
del rischio della

1. La Giunta regionale, su proposta della famiglia, le politiche sociali e il parere delle competenti Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, con deliberazione, adotta il Piano integrato socio-sanitario per il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza, seguito denominato piano in cui si promuovono:

a) interventi di prevenzione, riduzione del rischio della dipendenza dal gioco, iniziative e campagne di sensibilizzazione ed informazione, rivolte, in particolare, attraverso il coinvolgimento delle scuole scolastiche, delle associazioni del terzo settore;

b) la creazione di un numero verde di ascolto, assistenza e consulenza per i soggetti a rischio di dipendenza da gioco d'azzardo lecito e nei locali di gioco, per garantire ai medesimi soggetti le tutele previste per i dipendenti da attività psicotrope circa il diritto di licenziamento del posto di lavoro e l'usufruire dei benefici di legge;

c) attività di progetti di prevenzione e di collaborazione con le Aziende sanitarie e gli enti locali, in coerenza con le disposizioni del decreto legge n.158 del 2011 e del decreto legge n.189 del 8 novembre 2012, n. 189;

d) la predisposizione del Piano integrato socio-sanitario, in collaborazione con il volontariato e con le organizzazioni competenti;

e) un portale online Osservatorio finalizzato a:

1) divulgare informazioni scientifiche e statistiche in oggetto, con particolare riguardo alla cura;

2) orientare le persone affette da dipendenza, le istituzioni e gli operatori del settore nel recupero dalle dipendenze;

3) sviluppare strumenti, me
per:

a) la rilevazione e il
dell'andamento della patologia

b) la valutazione delle polit
regionali da adottare in materi
sensibilizzare, in particola
dipendenza dal gioco d'azzard
politiche comunitarie e naziona

2. In attuazione del decreto
n. 158, articolo 7, comma 5, (D
promuovere lo sviluppo del Paes
livello di tutela della sa
modificazioni, dalla Legge 8 no
Regione, tramite le Aziende
disponibili agli esercenti di s
in cui sono installati apparecc
lecito il materiale informativo
gioco e sui servizi di assis
patologie correlate al GAP. La
disponibile, tramite le Aziend
decalogo di azioni sul gioco si
contenuti di un test di ve
valutazione del proprio risc
materiale fornito è esposto
accessibile al pubblico.

3. Per l'attuazione degli int
e 2 del presente articolo la
attuatori del Piano integr
convenzioni ed accordi attraver
pubblica, con gli Enti l
scolastiche, le Aziende S
associazioni e le organizzazion
all'articolo 11 e con altri ent
aventi scopo di lucro in po
specialistiche concernenti il G.

Art. 11 Contributi a Enti e Associa

1. La Regione sostiene le att
associazioni di volontariato im
carico delle problematiche conn
ed alla sensibilizzazione su
denaro. Le Aziende sanitarie lo
anche mediante convenzione, del
ed associazioni pubbliche o pri

2. La Regione può concedere i
finanziamento di progetti av
sostegno ed il reinserimento
comprese le relative famigl
correlate al gioco d'azzardo.

Art. 12. Norma di valuta

1. L'Assemblea Regionale controllo sull'attuazione dell'opera e valuta i risultati ottenuti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta un progetto all'approvazione dell'Assemblea nella quale risultano indicati:

a) la realizzazione degli interventi del Piano integrato socio-sanitario e i risultati conseguiti, le risorse destinate;

b) il grado di diffusione dell'opera dai comuni, dalle Aziende sanitarie, con particolare riferimento alle RS e agli incentivi di cui sono beneficiarie;

c) in che modo, nel periodo di attuazione, la diffusione dell'opera in luoghi dove sono installati adeguate strutture sul territorio e la situazione preesistente;

d) le principali criticità riscontrate negli interventi previsti dalla legge.

Art. Disposizione

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla legge si provvede, con gli stanziamenti regionali e nazionali per la sanità, nonché con i fondi della regione dal PAC (Piano d'Azione).

Art. 14 Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione.

(29.11.2019) Testo presentato

RIF. CED 221-7639 QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Genovese Luigi.FIRMAT)